

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1708

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAFORGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1995

Modifiche alla legge 26 novembre 1990, n. 353, recante
provvedimenti urgenti per il processo civile

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito della entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353 («Provvedimenti urgenti per il processo civile») è stata rappresentata la esigenza di un consistente aumento della competenza per valore del pretore, almeno fino a lire 50.000.000, in considerazione del valore attuale della moneta ed anche in rapporto a quella prevista per i giudici di pace.

È stata anche prospettata la opportunità di prolungare il tempo a disposizione del convenuto per costituirsi in giudizio fino a dieci giorni prima della udienza di comparizione e a cinque in caso di abbreviazione dei termini, rispettivamente indicati in venti

e dieci giorni dall'articolo 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'articoli 10 della predetta legge.

Altra suggerita modifica è quella dello spostamento a dopo la prima udienza di trattazione della sanzione di decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio.

Si tratta, com'è di tutta evidenza, di modifiche che, senza sconvolgere l'impianto della legge n. 353 del 1990, non contrastano con la finalità perseguita dal legislatore dell'epoca di creare le condizioni per un rapido processo civile, mentre consentono un più garantista esercizio del diritto di difesa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 8 del codice di procedura civile, già sostituito dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (*Competenza del pretore*). - Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a cinquanta milioni in quanto non siano di competenza del giudice di pace.

È altresì competente, qualunque ne sia il valore:

1) per le azioni possessorie, salvo il disposto dell'articolo 704, e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell'articolo 688, secondo comma;

2) per le cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e per quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie.»

Art. 2.

1. Nel numero 7) del terzo comma dell'articolo 163 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353, le parole «venti giorni» e «dieci giorni» sono rispettivamente sostituite con le parole «dieci giorni» e «cinque giorni» e quelle «implica le decadenze di cui all'articolo 167» con le parole «implica la decadenza dalla possibilità di proporre eventuali domande riconvenzionali».

Art. 3.

1. L'articolo 166 del codice di procedura civile, già sostituito dall'articolo 10 della

legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 166. - (*Costituzione del convenuto*). - Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno dieci giorni prima della udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, o almeno cinque giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini a norma del secondo comma dell'articolo 163-bis, depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta di cui all'articolo 167 con la copia della citazione medesima, la procura ed i documenti che offre in comunicazione».

Art. 4.

1. L'articolo 167 del codice di procedura civile, già sostituito dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 167. - (*Comparsa di risposta*). - Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali.

Se intende chiamare un terzo in causa deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269».

Art. 5.

1. L'articolo 183 del codice di procedura civile, già sostituito dall'articolo 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 183. - (*Prima udienza di trattazione*). - Nella prima udienza di trattazione il giudice interroga liberamente le parti presenti

e, quando la natura della causa lo consente, tenta la conciliazione. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell'articolo 116.

Il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Esaurite queste incombenze, il convenuto, a pena di decadenza, deve proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

L'attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta a seguito delle difese del convenuto.

Il giudice assegna all'attore, che ne faccia richiesta, un termine perentorio, non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni, per il deposito di memoria contenente le domande e le eccezioni proposte dal convenuto nella comparsa di risposta o successivamente e, occorrendo, per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate; concede altresì al convenuto, che lo richieda, un successivo termine perentorio, non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni, per replicare alle domande ed eccezioni dell'attore, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande medesime, per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Con la stessa ordinanza fissa, non oltre sessanta giorni, l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184».

